



*Consiglio regionale del Lazio*  
*Gruppo Alleanza Nazionale*  
*Il Consigliere*

## PROPOSTA DI LEGGE

### NORME SULLA MUSICOTERAPIA

Consigliere proponente: Erder MAZZOCCHI

## Relazione

In tutte le culture dell'antichità musica e medicina erano praticamente una cosa sola. Lo "sciamano", il sacerdote medico, sapeva che la musica ha un potere incantatorio sulla parte irrazionale, che procura benessere e che nei casi di malattia può ricostituire l'armonia perduta.

L'apporto del suono alla qualità della vita e le molteplici influenze della musica sul comportamento dell'individuo e sulla sua unità psico-fisico-emozionale sono accertate e in molti paesi europei la disciplina della musicoterapia ha già trovato idonea attenzione a livello istituzionale.

L'Italia ha cominciato a muoversi dal punto di vista della formazione, infatti con il Decreto Ministeriale 23 novembre 2005 prot. n. 483/2004 e prot. 484/2005 il MIUR ha dato il via libera per la sperimentazione di un Diploma di specializzazione in Musicoterapia presso il Conservatorio dell'Aquila ed il Conservatorio di Verona.

La presente proposta di legge è volta a sostenere l'utilizzo della musicoterapia, una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e para-fisiologiche.

La musicoterapia è applicata con funzione preventiva nei disturbi di iperattività in età da scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio; la sedazione della madre in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati; con funzione riabilitativa nel ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit sensoriali: ipovedenti/non vedenti, ipoacusici con protesi ed impianti cocleari; disturbi del linguaggio; disturbi relazionali dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche

dell'adulto: Parkinson; Alzheimer; coma lieve e post-coma; patologie psichiatriche dell'adulto: comunicazione sonora in gruppo nei Dipartimenti di Salute Mentale, in Centri e Comunità Terapeutiche per tossicodipendenti; con funzione socio-sanitaria per ridurre i livelli d'ansia del paziente ospedalizzato; ridurre le sofferenze dei malati terminali; gestire il potenziale *burn-out* degli operatori.

La proposta di legge dispone che i corsi di formazione dei musicoterapisti e dei musicoterapeuti siano organizzati da centri di studio che possano dimostrare la loro esperienza pregressa con apposite documentazioni e certificazioni, dalle Università o dagli enti equiparati all'Università, ed anche da enti, scuole locali o associazioni nazionali la cui valutazione è a cura di una Commissione tecnico scientifica nominata appositamente.

Si prevede, altresì, in via transitoria, il riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività di musicoterapista e musicoterapeuta per coloro che siano in possesso di un'idonea preparazione professionale da verificare sempre con l'apporto della Commissione tecnico-scientifica.

Viene inoltre istituito un registro professionale regionale di musicoterapia presso il competente Assessorato regionale a cui possono iscriversi le due categorie professionali di musicoterapista e musicoterapeuta che siano in possesso dei requisiti richiesti.

La proposta di legge ha anche lo scopo di erogare finanziamenti alle strutture ospedaliere, alle strutture sociosanitarie, alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato e agli organismi non profit in genere, con sede sul territorio regionale, che ricorrono alla musicoterapia per la cura dei pazienti.

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La musicoterapia è attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopo lo sviluppo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo al fine di raggiungere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e di una migliore qualità della vita.
2. La Regione Lazio promuove e sostiene l'applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della collettività, con particolare riguardo alle persone diversamente abili o disagiate dal punto di vista delle relazioni umane.

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) musicoterapia: l'uso del suono e dei suoi parametri (altezza, intensità, durata e timbro), della musica e dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia ed armonia) da parte di un soggetto qualificato in rapporto individuale e di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilitazione, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo;
  - b) musicista terapeuta: un soggetto, in possesso di diploma superiore di secondo grado e con buona conoscenza della musica, che abbia svolto un corso triennale di formazione alla musicoterapia, e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, inserito in un'equipe multidisciplinare che garantisca la supervisione clinica e musicoterapica;
  - c) musicoterapeuta: un soggetto in possesso di diploma di laurea di primo o secondo livello in materie umanistiche, sociali o sanitarie, o di diploma di abilitazione all'esercizio di professione sanitaria (terapista della riabilitazione, logopedista, educatore professionale sanitario, neuro psicomotricista ed equipollenti) e con un'ottima conoscenza della musica e all'improvvisazione clinica, che abbia svolto un corso triennale di formazione alla musicoterapia, e un tirocinio di un anno nell'analisi e utilizzo della convibrazione sonora, che abbia ottenuto successivamente un master o un altro titolo equipollente che lo abiliti al libero esercizio della professione, anche al di fuori delle strutture socio-sanitarie, e che abbia maturato esperienze nel campo della supervisione clinica e musicoterapica.

**Art. 3**  
**(Ambiti di intervento)**

1. La musicoterapia è applicata nei seguenti ambiti:
  - a) ambito educativo-preventivo: in questo ambito si perseguono finalità educative ed eventualmente preventive nei confronti dell'insorgere di patologie relazionali o più semplicemente disagio sociale. Gli interventi possono essere individuali o collettivi;
  - b) ambito riabilitativo: in questo ambito si perseguono finalità riabilitative, per mezzo di metodi e tecniche affini all'abilitazione-riabilitazione delle principali funzioni psico-fisiche che regolano la buona salute dell'individuo. Gli interventi possono essere individuali o collettivi;
  - c) ambito terapeutico: in questo ambito si perseguono finalità terapeutiche di presa in carico e cura della persona umana, per mezzo di metodi e tecniche idonee all'esplorazione del mondo interno e alla successiva riformulazione del progetto di vita dell'individuo. Gli interventi sono esclusivamente individuali.
2. Il musicoterapista è autorizzato dalla Regione Lazio ad intervenire esclusivamente in ambito educativo-preventivo e in ambito riabilitativo, come definiti al comma 1, lettere a) e b).
3. Il musicoterapeuta è autorizzato dalla Regione Lazio ad intervenire in tutti gli ambiti definiti al comma 1, lettere a), b) e c).

**Art. 4**  
**(Formazione)**

1. I corsi di formazione dei musicoterapisti e dei musicoterapeuti sono organizzati da istituti di formazione che abbiano i requisiti elencati nell'articolo 5 della presente Legge; dalle Università o dagli enti equiparati all'Università.

**Art. 5**  
***(Enti, Associazioni e Scuole locali riconosciuti)***

1. Sono riconosciuti Istituti per la Formazione in Musicoterapia i Centri di Studio che possono dimostrare, con apposite documentazioni e certificazioni, di aver effettuato, contestualmente, entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.L. della presente legge:
  - a) attività relative alla musicoterapia da almeno 5 anni;
  - b) attività di ricerca musicoterapica con patnerships o convenzioni stipulate con strutture pubbliche collegate direttamente o indirettamente alla disciplina in questione da almeno tre anni;
  - c) almeno 5 pubblicazioni scientifiche relative alla musicoterapia;
  - d) attività di formazione articolata e strutturata da almeno 5 anni;
  - e) attività interistituzionali con Università e Centri di formazione e ricerca del settore a livello internazionale e comunitario nel campo della musicoterapia.
2. Sono altresì riconosciuti per la formazione in musicoterapia gli enti, le scuole locali o le associazioni nazionali presenti sul territorio da almeno cinque anni, che abbiano organizzato corsi di formazione e di tirocinio da almeno tre anni che, nei primi diciotto mesi dopo l'approvazione della presente legge, abbiano in atto almeno tre progetti di ricerca o collaborazioni con l'università o strutture pubbliche, con conseguenti pubblicazioni valutate dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7.

**Art. 6**  
**(Norma transitoria)**

1. In via transitoria possono essere riconosciuti quali esperti idonei all'esercizio professionale dell'attività di musicoterapista presso le istituzioni pubbliche e private coloro che, in possesso dei requisiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), siano in grado di provare, per mezzo di idonea documentazione, di aver svolto l'esercizio di tale attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non inferiore ai cinque anni, presso istituzioni pubbliche e private che contemplino nella loro programmazione un progetto di musicoterapia.
2. In via transitoria possono essere riconosciuti quali esperti idonei all'esercizio professionale dell'attività di musicoterapeuta coloro che, in possesso dei requisiti all'articolo 2, comma 1, lettera c, siano in grado di provare, per mezzo di idonea documentazione, di avere svolto l'esercizio di tale attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non inferiore ai cinque anni, sia presso istituzioni pubbliche e private che contemplino nella loro programmazione un progetto di musicoterapia che in ambito clinico privatistico.
3. Gli aspiranti di cui al comma 1 e 2 dovranno produrre apposita istanza con relativa documentazione che sarà valutata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7

**Art. 7**  
**(Commissione tecnico-scientifica)**

1. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione nomina una Commissione tecnico-scientifica formata da:
  - a) n. 1 esperto dell'Assessorato regionale alla Sanità;
  - b) n. 1 esperto dell'Assessorato regionale all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione;
  - c) n. 1 esperto della facoltà di medicina all'Università;
  - d) n. 2 esperti di categoria.
2. La Commissione ha il compito di valutare le pubblicazioni degli enti, scuole locali o associazioni nazionali di cui all'art. 5, comma 2.
3. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'istanza con relativa documentazione, così come stabilito all'art. 6 comma 3, presentata dagli aspiranti di cui all'art. 6 comma 1 e 2.
4. Tale Commissione ha anche il compito di istituire il registro professionale regionale di musicoterapia, comprendente le due categorie professionali, e di definire i requisiti e le norme di accesso.

**Art. 8**  
***(Registro professionale regionale di musicoterapia)***

1. Presso l'Assessorato regionale alla Sanità è istituito il registro professionale regionale di musicoterapia, comprendente le due categorie professionali di musicoterapista e musicoterapeuta, al quale possono iscriversi coloro che rispondono ai requisiti stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 7, comma 3.

**Art. 9**  
**(Contributi)**

1. La Regione Lazio eroga contributi alle strutture ospedaliere, alle strutture sociosanitarie, alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato e agli organismi non profit in genere, con sede sul territorio regionale, che ricorrono alla musicoterapia per la cura dei pazienti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:
  - a) alla copertura delle spese per l'impiego di musicoterapisti e di musicoterapeuti;
  - b) all'acquisto di strumenti musicali, di strumentazione elettrica ed elettronica e di altro materiale idoneo necessario per l'applicazione della musicoterapia.
3. Le modalità e termini per l'accesso ai contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

**Art. 10**  
**(Norma finanziaria)**

1. Gli oneri previsti dall'applicazione della presente legge sono valutati a decorrere dall'anno \_\_\_\_\_ in € \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e in € \_\_\_\_\_ gli anni successivi, nell'unità previsionale del bilancio regionale.